

GLI AIUTI PER L'ALLUVIONE IN ROMAGNA

Gentile Cliente,

il D.L. 61/2023, rubricato "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, ed è entrato in vigore il giorno successivo. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Riferimento	Contenuto
Articolo 1, <u>commi 1-9</u>	<p>Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi</p> <p>Limitatamente ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o quella operativa nei territori di cui all'Allegato 1, viene prevista la sospensione:</p> <p>a) dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Inoltre, per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;</p> <p>b) dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef operate dai soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale o quella operativa nei territori di cui all'Allegato 1, in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>c) dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, dagli atti di cui all'articolo 9, commi 3-bis-3-sexies, D.L. 16/2012, dalle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997 e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019 senza previsione di rimborso di quanto già versato.</p> <p>È, inoltre, prevista, sempre per i medesimi soggetti, la sospensione.</p> <p>I versamenti sospesi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.</p> <p>I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29, D.L. 78/2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti</p>



previsti dall'articolo 30, D.L. 78/2010, a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

È, inoltre, prevista la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, nonché relativi ai rapporti di lavoro, verso le P.A. in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'Allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Nel medesimo periodo, non trovano applicazione le relative disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti.

Le deroghe di cui sopra si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, L. 197/2022, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Sono, inoltre, prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a) e 250, L. 197/2022.

Viene, infine, espressamente prevista l'applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, L. 212/2000, delle previsioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, D.Lgs. 159/2015, ai sensi dei quali è stabilito che la sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse Entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Articolo 3

Sospensione giustizia tributaria

A decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti

alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'Allegato 1.

La sospensione si applica anche quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Viene previsto anche il rinvio, per i giudizi di cui sopra, delle udienze fissate nel periodo 1° maggio 2023 - 31 luglio 2023, a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori di cui all'Allegato 1, ovvero, dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Articolo 7

Ammortizzatori sociali

Viene prevista una specifica e unica forma di integrazione al reddito riconosciuta dall'Inps, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali ordinarie di cui all'articolo 3, D.Lgs. 148/2015, in favore di:

1. lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati, ovvero, lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'Allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del CdM del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
2. lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori
3. lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

L'impossibilità di recarsi al lavoro, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, ovvero, all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente

documentate.

In base ai commi 3 e 4, la durata massima è subordinata a seconda dei beneficiari:

1. ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90;

2. ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate.

Per il settore agricolo, il comma 5 prevede una disciplina specifica: ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La cassa integrazione in deroga per l'alluvione in Romagna si caratterizza poi per i seguenti aspetti:

1. i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal D.Lgs. 148/2015;

2. le integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, con il trattamento di cui all'articolo 8, L. 457/1972, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, L. 223/1991;

3. i periodi di concessione dell'integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.Lgs. 148/2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, D.Lgs. 148/2015;

4. non è dovuto il contributo addizionale.

Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa.

Spetta all'Inps determinare termini e le modalità di presentazione delle domande, e provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

Articolo 8

Indennità *una tantum* ai lavoratori autonomi

Viene prevista, per il periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023, l'erogazione

di una indennità *una tantum*, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, in misura pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva pari a 3.000 euro nei confronti dei:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Che al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023.

L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'Inps, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso all'indennità *una tantum*.

Articolo 11
Sospensione di alcuni termini per le imprese

Viene prevista, per le società e le imprese che al 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1, la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- a) dei versamenti riferiti al diritto annuale alla CCIAA di cui all'articolo 18, L. 580/1993, il versamento sarà effettuato in unica soluzione alla ripresa del termine;
 - b) degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
 - c) del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, D.Lgs. 385/1993;
- dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale,



	<p>agricola o professionale.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le CCIAA, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa. I versamenti saranno effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.</p> <p>Infine, è stabilito che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218, cod. civ., anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.</p>
<p>Articolo 12, commi 1-5</p>	<p>Sostegno alle imprese agricole</p> <p>Viene prevista la possibilità per le imprese agricole di cui all'articolo 2135, cod. civ., comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, D.Lgs. 102/2004.</p> <p>A tal fine le imprese devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) iscrizione nel Registro Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere CdM del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023; b) aver subito danni eccezionali a seguito degli eventi; e c) assenza, al verificarsi dell'evento, della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali. <p>La Regione competente procede alla delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, D.Lgs. 102/2004, e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20% della dotazione prevista consistente in 100 milioni di euro per l'anno 2023.</p> <p>Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali devono essere trasmesse alla Regione competente, che provvede a istruirle e a erogare gli aiuti.</p> <p>Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi 515 - 518, L. 234/2021, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel</p>

	limite della disponibilità.
Articolo 17	<p>Misure di sostegno al comparto turistico</p> <p>Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.</p> <p>Con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Mef, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 2 giugno 2023, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.